



COMUNE DI CORTINO

(PROVINCIA di TERAMO)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

*(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
modificato ed integrato dalla Legge n. 160/2019)*

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n., del __/__/2020.*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Limiti dei regolamenti
- Art. 3 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 4 – Forma di gestione delle entrate
- Art. 5 – Funzionario responsabile dei tributi
- Art. 6 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 7 – Rapporti con il contribuente e diritto di informazione
- Art. 8 – Agevolazioni per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
- Art. 9 – Dichiarazioni e denunce
- Art. 10 – Modalità di riscossione delle entrate comunali
- Art. 11 – Formazione di “elenchi nominativi” dei contribuenti
- Art. 12 – Attività di verifica e controllo
- Art. 13 – Conoscenza degli atti
- Art. 14 – Ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
- Art. 15 – Crediti tributari di modica entità.
- Art. 16 - Avvisi di accertamento
- Art. 17 – Avviso di accertamento esecutivo per entrate tributarie
- Art. 18 – Avviso di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali
- Art. 19 – Avvio della riscossione coattiva
- Art. 20 - Notificazione degli atti
- Art. 21 – Riscossione ordinaria
- Art. 22 – Riscossione coattiva
- Art. 23 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- Art. 24 – Rateizzazione di crediti arretrati
- Art. 25 – Rimborsi
- Art. 26 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi
- Art. 27 – Compensazione
- Art. 28 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 29 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione
- Art. 30 – Termini per la presentazione delle dichiarazioni o denunce relative a tributi e per il pagamento dei tributi dovuti.
- Art. 31 – Sanzione
- Art. 32 – Ravvedimento del contribuente

TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 33 – Contenzioso
- Art. 34 – Reclamo e mediazione
- Art. 35 – Diritto di interpello
- Art. 36 – Autotutela
- Art. 37 – Accertamento con adesione del contribuente

TITOLO IV - TUTELA DEI DATI E NORME E FINALI

- Art. 38 – Tutela dei dati personali
- Art. 39 – Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:

- ✓ dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- ✓ dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- ✓ dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.

Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.

La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle entrate aventi natura non tributaria, in quanto compatibili.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione

La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 2 - Limiti dei regolamenti

Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

Art. 3 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con regolamenti specifici relativi ad ogni singolo tributo o, in mancanza di quest'ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe, adottate dal competente organo di governo ai sensi del precedente art. 2.

Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o della Regione successivamente all'adozione delle suddette deliberazioni che abbiano carattere immediatamente cogente, si intendono direttamente applicabili.

Art. 4 - Forma di gestione delle entrate

Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

Per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali la forma di gestione ordinaria è quella diretta, salvo eventuali espresse disposizioni di Legge. E' possibile procedere ad affidamento singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, o anche, in maniera disgiunta per le fasi di istruttoria, controllo e/o recupero crediti, ed altre fasi del procedimento amministrativo, nei confronti dei soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. n. 446/1997, o di altri soggetti professionalmente qualificati e/o espressamente previsti dalla Legge;

In ogni caso, ove l'attività di riscossione e accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, si fa espresso rinvio alla normativa per l'affidamento degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed ottimale fruizione per i cittadini. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

È vietata ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 5 – Funzionario responsabile dei tributi

Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per abilità/capacità e competenze professionali, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

In particolare, il funzionario responsabile del tributo:

- a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e sulle liste di carico coattive;
- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il terzo affidatario, attraverso forme di controllo di gestione, verificando periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nell'appalto;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.

Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, il responsabile del tributo deve intendersi responsabile dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste specifiche clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 212/2000.

Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli Responsabili di Servizio a cui l'entrata si riferisce.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo.

La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.

Art. 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.

L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Qualora norme di legge inderogabili rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei regolamenti specifici, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione ovvero nella versione consultabile sul sito internet dell'ente.

L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Il comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

Art. 8 - Agevolazioni per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

Le Associazioni e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del d.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sono esentate dal pagamento di tutte le entrate tributarie comunali e da tutti gli adempimenti connessi .

L'esenzione è ammessa anche per le cooperative sociali di cui alla Legge 8/11/1991, n 381, iscritte nella

“sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio, secondo quanto stabilito dall’art.10 del D.Lgs. n. 460/97, che attribuisce automaticamente la qualifica di ONLUS a tali organismi.

Art. 9 - Dichiarazioni e denunce

Tutte le dichiarazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l’uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall’Ufficio Tributi comunale e devono contenere:

- ✓ l’indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica normale, ove possibile;
- ✓ i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
- ✓ ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
- ✓ la firma per sottoscrizione.

La dichiarazione o denuncia è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica.

L’Ufficio Tributi è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni o denunce erroneamente pervenute. Sono considerate valide le dichiarazioni o denunce tempestivamente inviate a comune incompetente, a condizione che esse vengano trasmesse al comune prima della notifica degli avvisi di accertamento ovvero della riscossione coattiva dei tributi.

Art. 10 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

I tributi e le altre entrate comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, nel rispetto di quanto stabilito nei singoli regolamenti:

- tramite versamento diretto alla tesoreria comunale;
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali canali e/o strumenti telematici predisposti dal Comune (es. carta di credito, bancomat, ecc.);
- tramite giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili tramite istituti bancari e creditizi;
- tramite l’Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

Art. 11 – Formazione di “elenchi nominativi” dei contribuenti

L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale l’avviso di accertamento è notificato.

Art. 12– Attività di verifica e controllo

Il funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell’attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell’Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell’evasione.

Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all’incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'utente, nelle norme di Legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste nel titolo V del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, co. 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446/97.

Il funzionario responsabile può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 13 - Conoscenza degli atti

Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, l'Ufficio Tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede ad inviare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale comunicato in sede di avvio del procedimento o desumibile dalle informazioni in possesso del comune ovvero di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo.

Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

L'Ufficio Tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.

E' altresì compito dell'Ufficio Tributi chiedere l'integrazione o la correzione di atti o istanze prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito. L'obbligo di informativa non opera in presenza di illeciti per i quali non è possibile effettuare il ravvedimento per decorrenza dei termini.

L'Ufficio Tributi non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in possesso del comune ovvero in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti e informazioni sono acquisiti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Salvo casi di necessità e urgenza, l'Ufficio Tributi, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento e

qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'Ufficio, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà seguita anche in presenza di un minore rimborso rispetto a quello richiesto.

Art. 14 – Ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.

Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto dal funzionario designato quale responsabile della gestione del tributo e delle altre entrate ai sensi degli artt. 5 e 6.

Per i tributi la cui riscossione ordinaria avviene tramite ruolo, la Giunta Comunale stabilisce annualmente il numero delle rate in cui dovrà avvenire la riscossione.

Art. 15 – Crediti tributari di modica entità.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 co. 88 Legge 115 maggio 1997 n. 127, non si procede alla emissione di avvisi di accertamento, liquidazione, di contestazione o di irrogazione di sanzioni, né alla riscossione coattiva, per le entrate comunali aventi natura tributaria il cui ammontare, comprensivo di eventuali sanzioni, spese, interessi ed altri accessori, non sia superiore a € 12,00 (euro dodici).

Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a € 30,00 (euro trenta).

Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 50,00 (euro cinquanta).

Non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a € 100,00 (euro cento), salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60gg (sessanta giorni), nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 16 - Avvisi di accertamento

L'attività di accertamento delle entrate tributarie e/o patrimoniali e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.

Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 17 – Avviso di accertamento esecutivo per entrate tributarie

Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.

Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 18 – Avviso di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.

L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 19 – Avvio della riscossione coattiva

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.

Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare, verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Art. 20 - Notificazione degli atti

La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) messo notificatore;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
- c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006
- d) posta elettronica certificata.

In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012, ovvero:

- ✓ € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- ✓ € 8,75 per gli atti notificati mediante messo comunale;
- ✓ € 8,35 per gli atti notificati all'estero.

Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Art. 21 - Riscossione ordinaria

Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 22 - Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:

- a) mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione.
- b) in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili;

L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è esecutiva di diritto.

In caso di riscossione coattiva svolta a mezzo ingiunzione fiscale, si applicano:

- a) gli interessi moratori pari al tasso legale aumentato di un punto percentuale;
- b) le spese per la produzione e la notifica dell'ingiunzione, quantificate sulla base dei costi determinati in caso di gestione diretta. Tale importo può essere periodicamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale;
- c) le spese per le procedure cautelari ed esecutive, nella misura stabilita con DM 21/09/2000. Le eventuali modifiche apportate al citato decreto con riferimento agli importi rimborsabili sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Art. 23 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 24 - Rateizzazione dei crediti arretrati

Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:

- a) per debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 6 rate mensili;
- b) per debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- c) per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
- d) per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili;
- e) per debiti da € 20.000,01 fino a un massimo di 48 rate mensili;

E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione degli singoli atti.

A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

- 1) Persone fisiche e ditte individuali:
 - a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 20.000,00;
- 2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):
 - a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;
 - c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;
- 3) Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
 - a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - b) copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, approvata dall'assemblea ovvero dall'organo di revisione contabile;
 - c) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili deve essere determinato secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi oppure sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di rateizzazione con applicazione degli interessi al tasso legale vigente decorrenti dal giorno successivo a quello dell'intervenuta esecutività, se dovuti. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, derivante da riscossione coattiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Gli interessi al tasso

legale vigente, sono calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di emissione dell'ingiunzione fiscale. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. Le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateizzazione.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad € 30.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.

La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

- a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
- c) l'immediata operativa a semplice richiesta del Comune;
- d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;

In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 6, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 4 rate per debiti fino ad € 3.000,00, le 8 rate per debiti fino ad € 20.000,00, e le 16 rate per debiti da € 20.000,01, per le persone fisiche e le ditte individuali non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica, mentre per le persone giuridiche e le società di persone sarà sufficiente, ma necessaria, la sola auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie.

La rateazione non è in ogni caso consentita:

- a) quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 3, fatta salva la previsione di cui al comma 7;
- b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
- d) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.

In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del summenzionato comma 9.

Per gli avvisi emessi entro il 31/12/2019 trova applicazione il previgente regolamento.

Art. 25 – Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile della relativa entrata su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento dell'indebito.

Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune procede al rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, entro 180gg (centottanta giorni) dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si procede a rimborsi le cui richieste siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini di decadenza o di prescrizione del credito.

Art. 26 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

Art. 27 - Compensazione

E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. E' consentita la compensazione, tra credito e debito IMU e/o TASI, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 25.

In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
- b) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- c) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.

L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

Art. 28 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

Prima dello scadere del termine di prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono re-iscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 (euro trenta) per anno.

Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati fallite, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore a € 100,00 (euro cento).

L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore a € 600,00 (euro seicento), previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione, da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta comunale, di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

Art. 29 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a. Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b. Improcedibilità per limiti d'importo;
- c. Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f. Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Art. 30 – Termini per la presentazione delle dichiarazioni o denunce relative a tributi e per il pagamento dei tributi dovuti.

I termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni o denunce relative ai tributi e per il pagamento dei

Art. 31 – Sanzioni

Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'art. 14, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo.

L'Ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato.

Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Sugli importi non versati, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale vigente nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 32 – Ravvedimento del contribuente

La disciplina del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 trova integrale applicazione per le sanzioni relative a tutti i tributi comunali,

Il contribuente esprime la propria volontà di ravvedimento, qualora si tratti di regolarizzare adempimenti relativi al pagamento del tributo, con apposita dichiarazione sottoscritta;

In caso di ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 33 - Contenzioso

Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato in campo tributario, il comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri comuni mediante una struttura prevista dalla disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
- c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.

E' compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 34 - Reclamo e mediazione tributaria

Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, del d.Lgs. n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del d.Lgs. n. 546/1992, qualora la controversia abbia un valore non superiore a 20.000 euro **ovvero non superiore ad euro 50.000,00 relativamente agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018**. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento ovvero nel caso di ricorso collettivo avverso più atti notificati a soggetti diversi, il valore è calcolato con riferimento ad ogni singolo atto.

Finalità del procedimento di mediazione è quella di consentire un esame preventivo della controversia, al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.

Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. A tal fine, gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546/92 devono indicare:

- Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) L'ufficio competente;
- b) L'oggetto del procedimento promosso;
- c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

A seguito di presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente procede:

- a) a verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;
- b) a verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;
- c) se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
- d) in assenza di proposta formulata dal contribuente, a valutare comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver invitato il contribuente al contraddittorio, può formulare – se ne ravvisa i presupposti - una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17-*bis*;
- e) qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate;

Entro il termine di 90gg (novanta giorni) dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) L'accoglimento totale del reclamo;
- b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

L'istanza di reclamo/mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:

- a) di valore superiore a € 20.000,00 (ventimila euro) ovvero non superiore ad euro 50.000,00 relativamente agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018;
- b) di valore indeterminabile;
- c) riguardanti atti non impugnabili;
- d) di atti in cui non è legittimato passivamente il Comune

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90gg (novanta giorni) dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546/92.

Accertata l'ammissibilità dell'istanza e verificata l'impossibilità di procedere a un annullamento dell'atto impugnato, l'Ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione, individuati dal comma 8 dell'articolo 17- *bis*:

- a) incertezza delle questioni controverse;
- b) grado di sostenibilità della pretesa;
- c) principio di economicità dell'azione amministrativa.

Nelle ipotesi in cui, precedentemente alla notifica dell'istanza, sia stata inutilmente esperita la procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è opportuno che l'Ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l'eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione.

Effettuate le valutazioni in ordine all'istanza di mediazione secondo le modalità indicate al precedente comma 7, l'Ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità:

- a) se l'istanza presentata dal contribuente contiene altresì una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso Ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità;
- b) in mancanza di proposta formulata nell'istanza, l'Ufficio, quando opportuno, comunica una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il nominativo e i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire all'istante di contattare in modo celere l'Ufficio, sia per la sottoscrizione dell'accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione;
- c) negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio.

L'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio, quando non reputi possibile e/o opportuno formulare immediatamente una motivata proposta di rideterminazione della pretesa. L'invito può avvenire anche telefonicamente o a mezzo posta elettronica, senza bisogno di particolari formalità. L'esito del contraddittorio viene descritto in un apposito verbale. Qualora il contribuente non si presenti al contraddittorio, il dirigente o funzionario incaricato annota la "mancata presentazione" dello stesso sull'originale dell'invito al contraddittorio.

In caso di sottoscrizione dell'atto di mediazione, si applica la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dall'art. 17-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992.

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20gg (venti giorni) dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 35 - Diritto di interpello

Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni inerenti all'applicazione dei tributi comunali, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale una circostanziata e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali.

L'istanza di interpello è ammessa alle seguenti condizioni:

- a. deve essere presentata tassativamente in forma scritta;
- b. deve essere sottoscritta dal contribuente (soggetto passivo del tributo nei confronti del Comune di Cortino) e deve riferirsi esclusivamente e specificamente a casi concreti e personali di applicazione di tributi da parte del Comune di Cortino nei confronti del contribuente interpellante;
- c. deve riguardare uno specifico e determinato periodo di imposta;
- d. deve contenere la dettagliata e analitica esposizione della questione sottoposta all'amministrazione

comunale;

- e. deve indicare specificamente le disposizioni normative che, a parere del contribuente, sarebbero in conflitto tra loro o sulla cui interpretazione sussisterebbero obiettive condizioni di incertezza. Se il contribuente ritiene che l'incertezza derivi da divergenti interpretazioni giurisprudenziali, deve allegare all'istanza di interpello copia delle sentenze che contengono tali interpretazioni;
- f. deve contenere la dettagliata indicazione della interpretazione e del comportamento che il contribuente ritiene di seguire in riferimento al caso prospettato.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Pertanto, il contribuente è tenuto ad eseguire ogni adempimento (dichiarazioni, versamenti, denunce, comunicazioni, ecc.) entro i termini stabiliti e resta soggetto alle sanzioni per le eventuali violazioni di detti termini.

L'amministrazione comunale risponde all'istanza di interpello entro 90gg (centoventi giorni). La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente ed al periodo di imposta al quale si riferisce l'istanza. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine sopra indicato, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione e con il comportamento prospettato dal richiedente.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia conformato il proprio comportamento alla risposta fornita dall'amministrazione o che, in mancanza di una risposta entro il termine di 120gg (centoventi giorni), abbia fedelmente rispettato l'interpretazione ed il comportamento prospettato nella propria istanza.

Quando sopravvivono norme legislative, norme regolamentari o sentenze delle supreme magistrature che esplicano i propri effetti sulla questione e sul periodo d'imposta oggetto dell'istanza di interpello e contraddicono la risposta fornita al contribuente (anche se formatasi per effetto del silenzio-assenso ai sensi del comma precedente), il Comune provvede, con provvedimento motivato a recuperare l'eventuale maggiore tributo dovuto in base alle norme sopravvenute.

Art. 36 – Autotutela

Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente un provvedimento tributario emesso, se ne riscontra l'illegittimità o l'infondatezza.

Possono essere oggetto di annullamento in via di autotutela:

- a) gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione);
- b) gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
- c) gli atti di natura tributaria che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi di tributi.

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti precedentemente dichiarati dal contribuente per l'ottenimento di agevolazioni tributarie.

Prima di attivarsi per l'annullamento in via di autotutela di un provvedimento tributario contro cui sia pendente ricorso in Commissione Tributaria, dovranno essere analizzati i seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
- b) valore della lite;
- c) costi amministrativi connessi alla difesa del Comune e costo della soccombenza.

Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, che disponga sul punto. Costituisce inoltre causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

Il funzionario responsabile del tributo può, con provvedimento motivato, disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Il caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

A norma dell'art. 2-quater del D.L. n. 564/1994 convertito dalla Legge n. 656/1994, come modificato dall'art. 27 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28, la sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art. 37 – Accertamento con adesione del contribuente

Il contribuente che riceva un accertamento tributario del Comune di Cortino ha la possibilità di ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione, nei termini e con le modalità previsti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e dal presente articolo.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, qualora venga assolto per intero l'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo di questo istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Il procedimento può essere attivato a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, o su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Il procedimento attivato dall'Ufficio prevede la notifica al contribuente di un invito a comparire, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, per la definizione dell'accertamento con adesione.

Il procedimento attivato dal contribuente prevede che, dopo la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto, il contribuente presenti istanza in carta libera indirizzata all'Ufficio accertante, con l'indicazione di un recapito telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 218/1997, la presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90gg (novanta giorni) dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo. Entro 15gg (quindici giorni) dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente o telematicamente.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto, qualora non sia dovuta ad impossibilità

comprovata e debitamente comunicata all'ufficio, comporta rinuncia all'accertamento con adesione.

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice copia atto di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo. In tale atto sono indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione di tributi, interessi e sanzioni dovute.

Le sanzioni relative al tributo oggetto dell'accertamento con adesione si applicano in misura pari ad un terzo del minimo previsto dalla Legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, che si applicano nella intera misura stabilita dalla Legge.

Qualora, per qualsiasi motivo, non si arrivi all'accertamento concordato, il funzionario responsabile redige sintetico verbale dell'esito negativo.

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20gg (venti giorni) dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute. Entro i successivi 10gg (dieci giorni) il contribuente fa pervenire all'ufficio la attestazione del relativo pagamento e l'ufficio rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento a lui destinata. Relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la definizione è perfezionata dall'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Dal momento del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento eventualmente emesso perde efficacia.

L'accertamento definito con adesione del contribuente:

- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente stesso;
- non è modificabile o integrabile da parte dell'Amministrazione comunale, tranne che nei casi di accertamento parziale o relativo soltanto ad alcune annualità, o nei casi in cui sopravviene la conoscenza di nuovi elementi in base al quale è possibile accertare un maggiore imponibile.

Art. 38 – Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 39 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi nazionali e regionali e i regolamenti comunali.

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2020.